

# Esterometro: operazioni da dichiarare e da escludere

Per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2022, il c.d. “esterometro” si presenta secondo nuove modalità, vale a dire trasmettendo al SdI un **file XML** contenente i dati delle cessioni e prestazioni che intercorrono con controparti non stabilite in Italia.

Anche per contemperare il fatto che la comunicazione è adesso espletata, in modo “puntuale”, per singola operazione, il legislatore ha previsto l’esclusione per ciascun acquisto di beni e servizi non rilevante territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del Dpr 633/72, che sia di importo **non superiore a 5.000 euro**.

Lo dispone l’art. 12 del Dl 73/2022 (conv. L. 122/2022), c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”, in vigore dal 22 giugno 2022.

Nel confermare l’esclusione per i predetti acquisti, laddove l’ammontare non superi 5.000 euro (valore da intendersi comprensivo dell’eventuale imposta), la circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2022 ha ribadito che, a livello più generale, il c.d. “esterometro” monitora qualsiasi operazione in cui una delle parti è “**estera**” a prescindere dal fatto che essa sia o meno rilevante, ai fini Iva, nel territorio nazionale.

In sintesi, l’esclusione dall’adempimento, limitata agli acquisti, richiede l’**assenza del presupposto territoriale** del tributo (art. 7 ss. del Dpr 633/72).

Viceversa, a prescindere dall’importo, è bene rilevare che la comunicazione è dovuta per tutti gli acquisti territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia, ancorché esenti o non imponibili.

Un caso piuttosto frequente, a livello aziendale, è

rappresentato dalle **commissioni** addebitate dalle società che offrono **servizi digitali di pagamento**, spesso non stabilite in Italia (es. Paypal).

Le somme sono generalmente di piccolo importo (non superiore a 5.000 euro). Tuttavia, esse rappresentano il corrispettivo di una prestazione di servizi rilevante ai fini Iva, seppure esente in quanto avente natura finanziaria (art. 10 comma 1 n. 1) del Dpr 633/72 e art. 135 par. 1 lett. d) della direttiva 2006/112/Ce).

In merito all'acquisto di **servizi esenti**, ai fini del c.d. "esterometro", si era espressa la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 91/2020, avente a oggetto i servizi di pagamento elettronici forniti da una società del Regno Unito a una società italiana, addebitando a quest'ultima specifiche fee sulle transazioni elettroniche effettuate.

L'acquisto effettuato dal soggetto passivo nazionale richiede, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del Dpr 633/72, l'"integrazione" della fattura ricevuta (nel caso di fornitore Ue) o l'emissione di autofattura (nel caso di fornitore extra Ue), indicando il titolo di esenzione e annotando il documento sia nel registro degli acquisti che nel registro delle vendite (circ. Agenzia delle Entrate n. 12/2010, § 3.1).

A livello gestionale, il file xml relativo all'acquisto effettuato, in quanto riferito a un'operazione priva di imposta, dovrà essere compilato con il codice **"N4"** relativo alle operazioni esenti da IVA (secondo le specifiche tecniche versione 1.7).

In un'ottica di semplificazione, sarebbe auspicabile estendere anche a questa categoria di acquisti l'esclusione della comunicazione al di sotto dell'ammontare di una certa soglia, anche in ossequio al principio di effettività dell'Iva.

**Acquisto di biglietti aerei da valutare**

Un aspetto non ancora esaminato a livello ufficiale, in seguito all'introduzione della soglia da parte del Dl 73/2022, concerne gli acquisti in parte "**fuori campo**" e in parte **non imponibili** ai fini Iva, come nell'ipotesi dei biglietti aerei relativi a tratte internazionali.

Nella misura in cui la registrazione avviene scindendo la quota di corrispettivo fuori campo Iva ex art. 7-*quater* comma 1 lett. b) del Dpr 633/72 (cioè 62% per la distanza percorsa fuori dal territorio dello Stato) rispetto alla quota non imponibile ex art. 9 comma 1 n. 1 del Dpr 633/72 (cioè 38% per la distanza percorsa nel territorio nazionale), **entrambi** gli importi dovrebbero essere comunicati nell'ambito del c.d. "esterometro".

Trattandosi di un'operazione rappresentata con un **unico documento**, non sembrerebbe possibile beneficiare dell'esclusione per gli acquisti di importo non superiore a 5.000 euro, formalmente riferita ai soli "acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia" e non a quelli che rilevano nel territorio dello Stato seppur in misura parziale (38%).

Si rammenta che, in base a una **diversa impostazione**, fondata sulla lettura della circ. Agenzia delle Entrate n. 37/2011 (§ 4.3), non sarebbe dovuta l'emissione dell'autofattura per le prestazioni di trasporto aereo, per effetto dell'esonero dall'obbligo di fatturazione previsto dall'art. 22 comma 1 n. 3) del Dpr 633/72. In assenza della fattura o di altro documento, si potrebbe ritenere che non sussista nemmeno l'obbligo di presentazione del c.d. "esterometro", ai sensi dell'art. 1 comma 3-*bis* del Dlgs. 127/2015, adattando i chiarimenti forniti sul punto nella circolare n. 26/2022 in relazione alle operazioni (attive) ex art. 22 nei confronti di "privati consumatori".

(MF/ms)